

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4998**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DANIELI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2001**

—————

Modifiche all’articolo 1 della legge 21 novembre 1967,  
n. 1185, concernente l’obbligo del rilascio del passaporto  
personale per i minori di anni sedici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È emerso in questi ultimi anni un fenomeno criminale tra i più turpi che la mente umana possa concepire: il traffico di bambini per scopi che ripugna perfino menzionare, quali la pedofilia ed il traffico di organi.

È evidente che il Parlamento ha il dovere etico di tutelare in tutti i modi la sicurezza dei minori.

Le modalità di attraversamento delle frontiere possono costituire un filtro molto efficace per combattere il traffico dei bambini.

Attualmente per il rilascio del passaporto viene compilato un modulo con l'autocertificazione con la conseguenza che i controlli, definiti in precedenza eccessivamente burocratici, si sono allentati.

Il passaporto rilasciato dalle questure della Repubblica non richiede la fotografia per i minori di anni 10, anche se la foto può essere apposta, mentre per i bambini che abbiano superato i 10 anni è richiesta la fotografia fino al sedicesimo anno di età, data dalla quale vige l'obbligo di munirsi di un proprio passaporto.

Per quanto riguarda i minori, vi è solamente la facoltà, e non il dovere, di munire il minore già dalla nascita di un passaporto individuale munito di fotografia.

Ne risulta che con la legge vigente la Polizia di frontiera non ha la possibilità di accertare l'effettiva identità del minore che si accinge ad entrare o ad uscire dai confini nazionali.

Infatti gli operatori di Polizia devono accettare per assodato che un bambino accompagnato da degli adulti debba essere loro figlio (o un parente, come riportato eventualmente sul passaporto), con tutte le conseguenze che ciò comporta che di fatto vanno a favorire il commercio clandestino dei minori per la compravendita degli organi, per le adozioni internazionali illegali, per la pedofilia.

I Comuni, all'atto del rilascio del certificato di identità del minore, devono munirlo di fotografia, e, per renderlo valido per l'espatrio, munirlo della vidimazione della Questura.

Non ha quindi senso che invece la fotografia del minore non debba comparire obbligatoriamente sul passaporto del genitore.

Negli Stati Uniti d'America, per esempio, la legge prevede che tutti i minori per espatriare abbiano un passaporto personale, che dura cinque anni fino al compimento del sedicesimo anno di età e non è previsto il passaporto cumulativo figli-genitori.

È evidente che queste disposizioni rendono molto più facile la lotta alla criminalità che sfrutta i minori.

Il senso di questo disegno di legge è quello di creare anche nel nostro paese le condizioni affinché il minore venga tutelato all'atto dell'espatrio mediante un passaporto personale munito di fotografia.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

1. All'articolo 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«In caso di espatrio i minori di anni sedici sono obbligati a munirsi di un passaporto personale.

Il passaporto personale, già dal momento della nascita, munito di fotografia, ha validità di anni cinque fino al compimento del sedicesimo anno di età».

